



18 dicembre 2009

SINTESI DELLA POLICY

di

MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A.

su

PREVENZIONE, IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
DI INVESTIMENTO E ACCESSORI

(Direttiva 2004/39/CE, Direttiva 2006/73/CE,
Regolamento della Banca d'Italia e della Consob ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, del TUF)

**DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
DESTINATA ALLA CLIENTELA**

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (di seguito "MPSCS" o "Banca"), che fa parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, in conformità con quanto previsto dalla Direttiva 2004/39/CE, c.d. "MiFID" (acronimo di Market in Financial Instruments Directive) e della Direttiva 2006/73/CE, applica e mantiene un'efficace ed adeguata politica globale finalizzata a prevenire l'insorgere dei conflitti di interesse e, ove non completamente possibile, attiva un'adeguata gestione degli stessi.

Definizioni

Rientrano nella nozione di conflitto di interesse le situazioni nelle quali, nell'esercizio dei servizi e delle attività di investimento o dei servizi accessori di MPSCS, si determini una contrapposizione tra gli interessi della Banca (e/o dei soggetti rilevanti come definiti dal Regolamento della Banca d'Italia e della Consob ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza) e quelli dei suoi clienti ovvero dei clienti della Banca tra loro.

Identificazione, notifica ed assessment dei conflitti di interesse

Ai dipendenti della Banca compete l'identificazione e la notifica alla funzione di Compliance dei conflitti di interesse (potenziali o attuali); la funzione di Compliance è responsabile dell'assessment (sulla base delle notifiche ricevute dagli operatori, o di analisi condotte in via autonoma) e del monitoraggio delle situazioni che presentino conflitto di interessi.

Al fine dell'identificazione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e che possono danneggiare gli interessi di un cliente, MPSCS ha considerato le ipotesi in cui, a seguito della prestazione di un servizio, essa o i soggetti rilevanti, come definiti dal Regolamento della Banca d'Italia e della Consob ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del cliente,
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Nell'ambito delle tipologie indicate e sulla base della propria operatività che la caratterizza, la Banca ha identificato le situazioni di conflitto di interesse, attuali o potenziali, in cui essa si possa ritrovare in relazione ai servizi svolti nei confronti dei clienti.

Misure adottate per prevenire e gestire i conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio ai clienti

Per prevenire e gestire le situazioni di conflitti di interesse identificate, MPSCS ha adottato le seguenti misure.

- **Separatezza informativa**

La Banca adotta misure volte a impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse attraverso la separatezza organizzativa, gestionale e amministrativa mediante la realizzazione di barriere informative ("*Chinese Walls*")

- **Vigilanza separata dei soggetti rilevanti**

La Banca adotta misure volte ad assicurare la necessaria separatezza organizzativa, operativa, gerarchica e fisica dell'attività. La struttura organizzativa adottata prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l'opportuna separatezza funzionale e indipendenza delle attività ritenute incompatibili ai fini della prevenzione del conflitto di interesse.

- **Indipendenza**

La Banca adotta misure volte a eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sulle modalità di svolgimento di servizi di investimento o accessori adottando misure volte a garantire l'indipendenza:

- dei soggetti che svolgono il collocamento di strumenti finanziari (in particolare, indipendenza da obiettivi di budget su determinati strumenti finanziari);
 - dei *sales* da coloro che gestiscono i portafogli di proprietà dell'impresa di investimento;
 - dei soggetti che intervengono nel processo di generazione ed erogazione delle raccomandazioni personalizzate che costituiscono parte essenziale della prestazione del servizio di consulenza (in particolare, indipendenza da obiettivi di vendita/raccolta, budget, ecc.);
 - dei soggetti che producono o diffondono per mezzo di canali di divulgazione al pubblico raccomandazioni, ricerche o altre informazioni in materia di investimenti (in particolare, *Equity Research*, valutazioni relativamente al collocamento di azioni quotate/da quotare sui sistemi multilaterali di negoziazione).
- **Politiche retributive**

La Banca adotta politiche retributive nei confronti degli operatori svincolate dal raggiungimento di determinati obiettivi in relazione a strumenti finanziari emessi dal Gruppo Montepaschi o, più in generale, in relazione a singoli strumenti finanziari.
 - **Simultaneità**

La Banca adotta misure volte a garantire che non sussistano correlazioni confliggenti durante la prestazione di diverse attività.
 - **Watch List, Restricted List e Insider List**
 - La *Watch List* è una lista riservata di emittenti di strumenti finanziari ammessi o in fase di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), in ordine ai quali si è in possesso di informazioni riservate in relazione ad incarichi formalizzati o in corso di formalizzazione. La procedura di *Watch List* rappresenta lo strumento operativo con cui monitorare che le informazioni privilegiate non circolino tra strutture operative che debbono essere segregate, né che vengano utilizzate in modo improprio.
 - La *Restricted List* contiene un elenco di emittenti e/o di strumenti finanziari ammessi o in fase di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), in ordine ai quali vengono imposte limitazioni operative all'attività di negoziazione in conto proprio. La procedura di *Restricted List* rappresenta lo strumento operativo di monitoraggio che consente di verificare che le restrizioni vengano rispettate.
 - La Banca istituisce inoltre l'*Insider List* così come previsto dalla normativa vigente. Si tratta del registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa e delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate, cioè un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. Il registro in esame, al fine di regolare l'accesso a suddette informazioni, include un elenco di tutte le persone che accedono a informazioni privilegiate in modo regolare o occasionale.
 - **Operazioni con esponenti bancari**

In ottemperanza all'art. 136 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), MPSCS adotta misure volte a garantire che la Banca non compia operazioni con esponenti bancari se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo;
 - **Principi deontologici**

La Banca statuisce una serie di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, tra i quali: integrità, equità, imparzialità e priorità assoluta degli interessi del cliente. A tal riguardo la Banca adotta un Codice di comportamento conformando il proprio comportamento nei confronti della clientela ai principi e valori sopra descritti. Al fine di consentire l'attuazione e l'osservanza del Codice di comportamento, MPSCS predispone e rende operativi gli opportuni strumenti conoscitivi, applicativi, esplicativi, formativi, di aggiornamento, di informazione e sensibilizzazione per tutti i dipendenti nonché prevede attività di verifica allo scopo di monitorare il grado di osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori delle disposizioni contenute nel Codice.

- **Regalie**

La Banca dispone il divieto per tutti i dipendenti di effettuare o ricevere omaggi (ovvero qualsiasi oggetto di valore) in relazione a rapporti con i clienti, con l'eccezione di regali di modico valore, elargiti sulla base di prassi comunemente accettate (ad es. omaggi natalizi).

Laddove le misure sopra descritte non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, MPSCS informerà il cliente, prima di agire per suo conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti di interesse affinché questi possa assumere una decisione informata sui servizi prestati.

Monitoraggio e revisione della politica di gestione dei conflitti di interesse

La Banca controllerà l'efficacia delle misure adottate per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare e, se opportuno, correggere eventuali carenze.

Qualsiasi modifica rilevante apportata alla politica di gestione dei conflitti di interesse sarà comunicata al cliente.

Per ulteriori informazioni sulla politica di gestione dei conflitti di interesse, su richiesta, la Banca metterà a disposizione dei clienti un documento di maggior dettaglio.

Per presa visione:

[luogo e data]